

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

541/2012/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE

INTERVENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

13 dicembre 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'introduzione di modifiche all'attuale disciplina del servizio di default trasporto (SdDT) e alla gestione del servizio di bilanciamento, concernenti anche la predisposizione dei bilanci provvisori, che consentano al responsabile del bilanciamento, ove ne dia tempestiva e diligente attuazione, di limitare la possibile esposizione in relazione alle partite economiche per il bilanciamento. Infine sono evidenziati alcuni elementi volti al completamento della disciplina di cessazione del SdDT nei casi di clienti finali titolari di punti di riconsegna allacciati alla rete di trasporto per i quali sono identificati più utenti del trasporto nonché al chiarimento delle modalità di applicazione dei prezzi ai clienti finali e agli utenti della distribuzione nel caso di attivazione del SdDT.

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la coerenza e l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 21 gennaio 2013. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire agli indirizzi sotto riportati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

1	Contesto dell'intervento prospettato.....	4
2	Minimizzazione dell'esposizione di sistema: possibili opzioni	6
	2.1 <i>Opzione 1 – riduzione dei tempi di risoluzione del contratto di trasporto</i>	6
	2.2 <i>Opzione 2 – introduzione del titolo alla riscossione delle partite per il bilanciamento presso i clienti finali e gli UdD riforniti dall'UdB cui è risolto il contratto di trasporto</i>	7
3	Le proposte in tema di allocazione provvisoria.....	8
4	Cessazione del SdDT nei casi di clienti finali titolari di punti di riconsegna allacciati alla rete di trasporto per i quali sono identificati più UdB.....	11
5	Ulteriori specificazioni in merito alla disciplina del SdDT.....	13

1 Contesto dell'intervento prospettato

1. Con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), erogato dall'impresa maggiore di trasporto, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete di trasporto, che restino privi dell'utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità.
2. La medesima delibera stabilisce che l'impresa maggiore di trasporto ha la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB o per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT. I venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di "fornitore transitorio", ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella deliberazione 249/2012/R/gas.
3. La predetta disciplina si applica quindi anche con riferimento alle situazioni in cui il soggetto responsabile dei prelievi non sia individuato per effetto della intervenuta risoluzione del contratto di trasporto nei riguardi di un UdB che risulta inadempiente all'obbligo di prestare le garanzie richieste a copertura dell'esposizione relativamente alle partite economiche che insorgono nell'ambito della regolazione del servizio di bilanciamento.
4. Giova qui richiamare le attuali disposizioni del codice di rete di Snam Rete Gas (di seguito: codice di rete) che disciplinano la risoluzione del contratto di trasporto nel predetto caso e l'attivazione del SdDT o del fornitore transitorio. Esse prevedono che:
 - a) al verificarsi del mancato rispetto del livello di garanzie richieste (ossia non è rispettata la condizione $EPSuk < MEPSuk$) il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), oltre ad adottare le azioni previste a tutela del sistema quali l'inibizione della registrazione di transazioni al PSV, comunica tale circostanza all'UdB interessato unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del contratto laddove l'utente non provveda al ripristino dei requisiti;
 - b) entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della comunicazione di cui alla precedente lettera a) l'UdB provvede al ripristino del proprio livello di garanzie (ossia a provvedere al ripristino della condizione $EPSUK < MEPSUK$) anche attraverso il pagamento di fatture;
 - c) qualora l'UdB non provveda al ripristino del proprio livello di garanzie nel termine di sette giorni di cui alla precedente lettera b), il RdB, provvede:
 - c) 1. alla risoluzione del contratto con decorrenza al giorno successivo a questo termine;
 - c) 2. ad attivare il SdDT, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto con riferimento a punti di riconsegna serviti dall'UdB cui è stato risolto il contratto; a tal fine il RdB comunica al fornitore transitorio i dati rilevanti entro il secondo giorno successivo alla data di decorrenza del SdDT.
 - d) entro i 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto c) 2., il fornitore transitorio provvede a trasmettere apposita comunicazione ai clienti finali e agli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) interessati l'avvenuto subentro nella fornitura nell'ambito del SdDT;
5. Per semplicità nel seguito verrà indicato come *periodo di eventuale reintegro* il lasso temporale che intercorre fra la comunicazione di cui alla lettera a) del punto 4 e il

- termine, di cui alla lettera b) del medesimo punto, entro il quale l'UdB è tenuto a ripristinare il livello di garanzie richiesto. Tale lasso temporale è attualmente pari a sette giorni. Inoltre verrà indicata come *richiesta di reintegro* la comunicazione di cui alla lettera a) del punto 4.
6. Giova altresì richiamare alcuni aspetti essenziali della disciplina delle garanzie, definita nel codice di rete in conformità ai criteri definiti nella deliberazione ARG/gas 45/11. Essa prevede che in ciascun giorno l'UdB debba disporre di garanzie, secondo le forme previste nel medesimo codice, superiori alla potenziale esposizione dell'utente valutata come somma di:
 - a) saldo netto delle fatture/note credito relative alla regolazione delle partite economiche per il bilanciamento emesse e non ancora saldate;
 - b) saldo netto delle partite economiche per il bilanciamento relativamente ai giorni precedenti per i quali non sono state emesse le relative fatture/note credito; tali partite economiche sono determinate sulla base dei bilanci provvisori di trasporto;
 - c) saldo netto delle partite economiche del bilanciamento che potrebbero insorgere sulla base del prelievo atteso dall'UdB nei tre giorni successivi e del saldo netto di eventuali transazioni registrate al PSV dall'utente.
 7. Il prelievo atteso è riferito a sette giorni (in luogo dei tre giorni di cui alla precedente lettera c)) per gli UdB che non abbiano dato puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di pagamento connessi all'esecuzione del contratto di trasporto nonché per gli UdB per cui tale valutazione non sia possibile.
 8. Il predetto sistema di garanzie non assicura una copertura integrale della possibile esposizione relativa alle partite economiche del bilanciamento. Infatti, non risultano coperte da garanzie le seguenti partite economiche:
 - a) le partite economiche corrispondenti alle imprecisioni di valutazione dell'esposizione dell'UdB implicite nelle assunzioni in base alle quali sono determinate alcune grandezze a tal fine rilevanti (ad esempio il prelievo atteso, la valorizzazione del gas in stoccaggio prestato in garanzia, il bilancio provvisorio di trasporto);
 - b) una quota delle partite economiche che possono insorgere nel *periodo di eventuale reintegro*; infatti questo periodo si estende per sette giorni a fronte di livello di garanzie commisurato ad un prelievo atteso, che come richiamato sub 6, lettera c), è riferito a tre giorni, fatti salvi i casi di cui al punto 7.
 9. La valutazione delle azioni finalizzate a perseguire un maggiore livello di copertura della possibile esposizione riguarderebbe quindi due aspetti:
 - a) gli interventi funzionali a ridurre le possibili imprecisioni nella stima dell'esposizione nei confronti di ciascun utente;
 - b) l'adeguamento del livello di garanzie con riferimento al prelievo atteso riferito all'intero *periodo di eventuale reintegro*, come previsto dalla proposta di modifica del codice di rete sottoposta a consultazione dal responsabile del bilanciamento ai sensi della deliberazione 470/2012/R/gas.
 10. Con la medesima deliberazione 470/2012/R/gas l'Autorità ha prospettato la possibilità di modalità alternative all'adeguamento del livello di garanzie delle sub b) del punto precedente. Esse costituiscono oggetto del presente documento per la consultazione: al capitolo 2 sono presentate le opzioni individuate.
 11. Inoltre, con specifico riferimento agli interventi funzionali a ridurre le possibili imprecisioni di cui al punto 9, lettera a) l'Autorità intende sottoporre a consultazione alcune misure che tornerebbero utili anche, più in generale, con riferimento alla gestione del servizio di bilanciamento nonché ai fini della predisposizione del bilancio

provvisorio giornaliero. Tali orientamenti sono descritti in dettaglio al successivo capitolo 3.

12. Infine, anche alla luce dei primi casi in cui è stata attivata la fornitura transitoria, nel presente documento sono indicati alcuni aspetti che l'Autorità intende modificare e chiarire rispetto alla disciplina di cui alla deliberazione 249/2012/R/eel volti al:
 - a) completamento della disciplina di cessazione del SdDT/fornitura transitoria nei casi di clienti finali titolari di punti di riconsegna allacciati alla rete di trasporto per i quali sono identificati più UdB (capitolo 4);
 - b) chiarimento delle modalità di applicazione dei prezzi ai clienti finali e agli UdD nel caso di attivazione del SdD/fornitura transitoria (capitolo 5).

2 Minimizzazione dell'esposizione di sistema: possibili opzioni

13. Relativamente al tema legato alla minimizzazione dell'esposizione di sistema, si evidenziano due possibilità, di seguito delineate nelle loro linee essenziali.

Opzione 1: riduzione dei termini previsti nel codice di rete per la risoluzione del contratto di trasporto, ossia la riduzione del *periodo di eventuale reintegro*.

Opzione 2: modifiche specifiche alla disciplina del servizio di default trasporto (SdDT), affinché il soggetto che eroga il SdDT, ossia il RdB, anche tramite il fornitore transitorio, abbia titolo a riscuotere, in caso di risoluzione del contratto di trasporto, gli ammontari corrispondenti ai prelievi effettuati nel *periodo di eventuale reintegro* da:

- a) i clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto forniti dall'UdB cui sia stato risolto il contratto;
- b) gli UdD relativamente ai punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto riforniti, direttamente o indirettamente, dall'UdB cui sia stato risolto il contratto.

A partire dalla data di risoluzione del contratto, varrebbero le attuali disposizioni previste dalla disciplina del SdDT / fornitura transitoria.

2.1 Opzione 1 – riduzione dei tempi di risoluzione del contratto di trasporto

14. Questa opzione prevede la riduzione del *periodo di eventuale reintegro*. Più specificatamente tale periodo potrebbe essere posto pari a tre giorni in linea con il periodo considerato ai fini della determinazione del livello di garanzie richiesto richiamato al punto 6, lettera c).
15. L'adozione di questa opzione non richiede modifiche alle previsioni richiamate alle precedenti lettere c) e d), del punto 4, posto che i relativi interventi, in questo caso, decorrerebbero dal terzo giorno, in luogo del settimo giorno, successivo alla comunicazione di cui alla lettera a) del medesimo punto.
16. In altri termini, quindi, l'adozione della presente opzione, rispetto all'attuale assetto, comporterebbe:
 - a) una riduzione dei termini entro i quali è consentito all'UdB il ripristino del livello delle garanzie richieste, che passerebbero a 3 giorni in luogo degli attuali 7 giorni;
 - b) l'attivazione del SdDT con efficacia dal quarto giorno successivo alla comunicazione in luogo dell'attuale ottavo giorno.

2.2 Opzione 2 – introduzione del titolo alla riscossione delle partite per il bilanciamento presso i clienti finali e gli UdD riforniti dall’UdB cui è risolto il contratto di trasporto

17. Questa opzione prevede che il soggetto che eroga il SdDT abbia titolo a fatturare i clienti finali e gli UdD precedentemente serviti dall’UdB cui è stato risolto il contratto con riferimento ai prelievi effettuati nel *periodo di eventuale reintegro*.
18. In altri termini, nei casi di risoluzione del contratto, verrebbero considerati nell’ambito del SdDT anche i volumi prelevati presso i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali o presso i punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto degli UdD serviti dall’UdB cui il contratto di trasporto viene risolto relativi al periodo di sette giorni che intercorre tra la comunicazione di un livello di garanzie non adeguate e la data di risoluzione del contratto.
19. Tale modifica all’erogazione del SdDT comporta anche che, con riferimento al *periodo di eventuale reintegro*, siano definiti:
 - a) appositi meccanismi volti a valorizzare, tra l’UdB cui il contratto di trasporto si è risolto e il soggetto che eroga il SdDT le partite economiche relative al bilanciamento;
 - b) apposite previsioni a tutela dei clienti finali e degli UdD coinvolti in tema di fatturazione e di informativa ai medesimi clienti finali e UdD;
 - c) le condizioni da applicare ai clienti finali e agli UdD coinvolti
20. Inoltre, in considerazione della possibilità di identificare il fornitore transitorio devono essere riconsiderate i seguenti ulteriori aspetti:
 - a) interventi relativi alle comunicazioni effettuate dal RdB al fornitore transitorio per l’attivazione del SdDT;
 - b) chiarimenti in tema di applicazione dei meccanismi di riconoscimento ai fornitori transitori (meccanismi di perequazione ricavi e di copertura del rischio di mancato pagamento).
21. Relativamente alla valorizzazione delle partite economiche di cui alla lettera a) del punto 19, occorre precisare che i prelievi, relativi al *periodo di eventuale reintegro*, dei clienti finali e degli UdD forniti dall’UdB cui è stato risolto il contratto saranno:
 - a) contabilizzati nell’ambito della equazione di bilancio del soggetto che eroga il SdDT, concorrendo conseguentemente al disequilibrio di competenza valorizzato al prezzo di sbilanciamento; e conseguentemente
 - b) non verranno contabilizzati nell’ambito dell’equazione di bilancio dell’UdB cui è stato risolto il contratto.
22. In virtù di quanto espresso al punto precedente, eventuali volumi immessi nel *periodo di eventuale reintegro*, dall’UdB cui il contratto di trasporto è risolto, posto che nel medesimo periodo gli è inibita la registrazione di transazioni in vendita al PSV, costituirebbero pertanto una posizione di sbilanciamento “lunga”¹, valorizzata al prezzo di sbilanciamento, come credito dell’UdB nell’ambito della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento.
23. Occorre però considerare anche il caso in cui l’UdB immetta del gas in stoccaggio, avendo disponibilità di capacità. In questo caso, qualora i quantitativi immessi non siano soggetti al vincolo di garanzia di gas in stoccaggio, essi rimarrebbero nella disponibilità dell’UdB e non contribuirebbero alla riduzione dell’esposizione. Affinché non si verifichi questa situazione si ritiene opportuno prevedere integrazioni alla disciplina del bilanciamento in base alle quali il RdB, possa:

¹ Ossia le immissioni sono superiori ai prelievi.

- a) inibire l'iniezione da parte dell'UdB di quantitativi di gas in stoccaggio , durante il *periodo di eventuale reintegro*; in tal modo tali quantitativi concorrerebbero integralmente alla formazione di una posizione di credito a favore dell'utente valorizzati conformemente a quanto richiamato sub 21; ovvero
 - b) avere un automatico titolo a disporre dei quantitativi di gas immessi in stoccaggio dall'UdB nel *periodo di eventuale reintegro* al fine di garantire eventuali crediti maturati nella regolazione delle partite economiche per il bilanciamento.
24. La regolazione descritta ai punti 21 e 23 sarebbe valida indipendentemente dal fatto che il SdDT nel *periodo di eventuale reintegro* sia fornito dal RdB o dal fornitore transitorio.
 25. In riferimento alla tutela dei clienti finali /UdD coinvolti, dovrà in primo luogo essere espressamente previsto che l'UdB cui il contratto di trasporto è stato risolto non possa fatturare tali soggetti relativamente ai quantitativi di gas, sia stimati che consuntivati, prelevati a partire dal periodo successivo alla data della *richiesta di reintegro*.
 26. Inoltre, risulta particolarmente rilevante che i clienti finali e gli UdD coinvolti dall'attivazione del SdDT siano informati tempestivamente della circostanza. In linea di principio tale informativa dovrebbe pervenire a tali soggetti nel momento stesso della *richiesta di reintegro* e dovrebbe essere direttamente effettuata dal RdB a tutti i soggetti coinvolti.
 27. Nel caso di presenza di un fornitore transitorio, si potrebbe prevedere che il RdB effettui anche una prima comunicazione al fornitore transitorio nella quale siano anticipate le informazioni necessarie all'attivazione del relativo servizio. In linea con le attuali tempistiche tale comunicazione potrebbe essere inviata entro il secondo giorno successivo alla *richiesta di reintegro*.
 28. Le comunicazioni di cui ai punti 26 e 27 andrebbero ad integrare le attuali previsioni di comunicazione in tema di attivazione del SdDT e conseguentemente permarrebbero gli obblighi attualmente previsti in caso di effettiva attivazione del SdDT.
 29. Per quanto attiene le condizioni economiche di fornitura si ritengono applicabili le attuali previsioni in materia di SdDT, prevedendo che non si applichi relativamente al *periodo di eventuale reintegro* la componente a copertura dei corrispettivi di capacità di trasporto in quanto coperta (per quanto riguarda l'impresa di trasporto) dalle garanzie fornite dall'utente.

Q.1 Quale tra le due opzioni delineate in tema di minimizzazione dell'esposizione del sistema si ritiene preferibile? Spiegarne i motivi

3 Le proposte in tema di allocazione provvisoria

30. Insieme alle misure precedentemente descritte, si ritiene che una delle vie in tema di perfezionamento delle garanzie versate è quella connessa alla procedura di allocazione provvisoria giornaliera, il cui miglioramento è un obiettivo da tempo perseguito.
31. Come è noto con la deliberazione 229/2012/R/gas l'Autorità ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG), rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna delle reti di distribuzione agli UdB. Ai sensi della suddetta delibera il RdB ha sottoposto a consultazione la proposta di modifica del codice di rete n. 16, pubblicandola nell'apposita sezione del proprio sito *internet*.
32. Il TISG pone a carico del RdB il compito di gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, coordinandosi con i rispettivi gestori. Inoltre, il

provvedimento definisce chiaramente compiti e responsabilità con riguardo alla filiera dei rapporti commerciali, prevedendo peraltro una serie di obblighi informativi tesi a favorire una maggiore trasparenza ed efficienza del processo allocativo.

33. La nuova disciplina stabilisce che, dall'1 gennaio 2013, la predisposizione del bilancio definitivo mensile avvenga attraverso una serie di passaggi che prendono il via dalla caratterizzazione di tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione tramite alcuni semplici elementi, ossia il consumo annuo (utilizzato, poi, per la determinazione della frequenza di lettura del punto e della categoria d'uso per le utenze civili) ed il profilo di prelievo standard.
34. Di conseguenza, l'insieme dei punti di riconsegna serviti dal dato UdD potrà essere ricondotto a sole tre macro categorie, due delle quali declinate sulla base dei profili di prelievo, ovvero:
 - a) punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero;
 - b) punti di riconsegna misurati mensilmente cui è associato il profilo standard PROF;
 - c) punti di riconsegna misurati semestralmente o annualmente cui è associato il profilo standard PROF.
35. Secondo una logica di tipo "*bottom-up*", poi, il RdB determina le competenze di ciascun UdB sommando i prelievi giornalieri per UdD ed aggregandoli per tipologia di prelievo PROF, quando applicabile (ossia, per i punti di cui alle precedenti lettere b) e c)). L'attribuzione all'UdB dei consumi a valle avverrà sulla base delle informazioni relative alla mappatura dei rapporti commerciali.
36. Alla luce di quanto premesso, come anticipato al precedente punto 11, in considerazione del fatto che ai sensi del codice di rete - poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente - l'allocazione provvisoria viene effettuata in proporzione ai quantitativi programmati dagli UdB, l'Autorità intende valutare l'opportunità di prevedere che il RdB possa determinare con anticipo, già ad inizio mese (e, comunque, non prima della chiusura delle attività di definizione della mappatura dei rapporti commerciali), i prelievi che saranno allocati provvisoriamente a ciascun UdB, per ogni *city gate*, con riferimento a ciascun giorno del mese successivo, sulla base della conoscenza dei seguenti elementi:
 - a) dati di consumo trasmessi dalle imprese di distribuzione e dagli UdD (che comprendono anche eventuali regole di ripartizione dei prelievi, nel caso di più UdB);
 - b) profili di prelievo (associati ai clienti finali serviti dagli UdD riconducibili al dato UdB).

La conoscenza di tali dati consente di determinare in modo convenzionale i prelievi futuri applicando ai consumi i rispettivi profili di prelievo.

37. Naturalmente l'UdB, in fase di programmazione giornaliera, avrà la facoltà di rettificare e modificare i prelievi provvisoriamente allocati dal RdB sia alla luce di previsioni di prelievo più accurate, sia in quanto potrebbe essere in possesso di informazioni peculiari del singolo cliente finale (quale, ad esempio, quella dell'eventuale chiusura del punto).
38. Tale approccio, come facilmente intuibile, ha l'obiettivo di incentivare ciascun UdB ad effettuare le attività di programmazione in modo compiuto, introducendo, qualora ciò non avvenga, un'allocazione di *default* provvisoria sulla base di elementi che, seppur con alcune convenzioni, dovrebbero rispecchiare i prelievi attribuibili al medesimo UdB.
39. Occorre però fare un distinguo in ragione della finalità specifica perseguita. Infatti, con riferimento al tema delle garanzie richieste a copertura dell'esposizione relativamente alle partite economiche che insorgono nell'ambito della regolazione del servizio di bilanciamento, onde prevenire eventuali comportamenti opportunistici, nel caso in cui

l'UdB riveda al ribasso i prelievi attesi, il RdB dovrebbe comunque considerare valide le allocazioni provvisoriamente da lui determinate; mentre, i dati rettificati dall'UdB rimarrebbero validi ai fini della programmazione giornaliera dei quantitativi in consegna e riconsegna.

40. La soluzione illustrata appare percorribile dal punto di vista operativo in quanto, grazie alla piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB ai sensi dell'articolo 20 del TISG (di seguito: piattaforma informatica), la maggior parte dei dati necessari alla sua implementazione sarebbero già disponibili.
41. Inoltre, tale previsione permetterebbe la gestione anche delle casistiche di mancanza totale o parziale del dato, per le quali scattano le regole cosiddette di *default*.
42. Con riferimento invece, alla corretta determinazione dei dati di cui alle precedenti lettere a) e b) da utilizzare ai fini dell'allocazione provvisoria giornaliera si prospettano diverse possibilità. Nello specifico, per ciascun punto di riconsegna della rete connesso ad un impianto di distribuzione, vengono di seguito presentate due possibili opzioni:

Opzione 1: l'impresa di distribuzione inserisce nella piattaforma informatica, ad inizio anno termico A, per ogni UdD, il consumo annuo totale per tipologia di profilo di prelievo standard PROF (di seguito: $CA_{\Sigma PROF}$); in pratica, tanti valori quanti sono gli aggregati di PROF assegnati ai punti di riconsegna serviti dal dato UdD, tenendo conto però delle tre macro categorie di cui al precedente punto 34 ed avendo cura di aggiornarli con le informazioni che potrà acquisire nel corso dell'anno, come quelle relative ad eventuali *switching*. Il RdB determinerà il prelievo giornaliero previsto per il mese M:

- a) riproporzionando $CA_{\Sigma PROF}$ sulla base dei valori percentuali del singolo profilo di prelievo standard PROF, $p_{PROF,KA}^{\%}$ (calcolando, per ogni giorno k dell'anno A, $C_{KA} = CA_{\Sigma PROF} * p_{PROF,KA}^{\%} / \sum p_{PROF,KA}^{\%}$);
- b) quindi, aggregando i valori giornalieri di cui sopra per UdB.

Opzione 2: in luogo di una comunicazione *ad hoc* da parte delle imprese di distribuzione, utilizzando i dati di consumo comunicati dalle medesime imprese entro il 18 del mese con riferimento al mese M-1 per UdD e per profilo (di seguito: C_{M-1}), il RdB determinerà il prelievo giornaliero previsto per il mese M:

- a) per i punti di riconsegna di cui al precedente punto 34, lettere b) e c), riproporzionando C_{M-1} sulla base dei valori percentuali del singolo profilo di prelievo standard PROF, $p_{PROF,KM}^{\%}$ (calcolando, per ogni giorno k del mese M, $C_{KM} = C_{M-1} * p_{PROF,KM}^{\%} / \sum p_{PROF,KM-1}^{\%}$);
- b) per i punti di riconsegna di cui al precedente punto 34, lettera a), procedendo secondo quanto appena rappresentato. Ai fini delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, però, l'impresa di distribuzione comunica al RdB la somma - nel giorno k del mese M - dei prelievi dei suddetti punti. Ne deriva che l'impresa di distribuzione dovrebbe mettere a disposizione del RdB anche l'informazione relativa al profilo di prelievo standard assegnato ad inizio anno termico A ai punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero. In alternativa, si potrebbe pensare di procedere riallocando provvisoriamente il bilancio giornaliero del mese precedente M-1;
- c) infine, aggregando i valori giornalieri di cui sopra per UdB.

43. Entrambe le opzioni presentano aspetti positivi e negativi. Ad esempio, l'*Opzione 1* richiede l'inserimento nella piattaforma informatica (che, di conseguenza, andrebbe adeguata) di un maggior numero di dati da parte dell'impresa di distribuzione, nonché

l'obbligo inderogabile di tenerli aggiornati. E' vero, però, che si tratta di informazioni che l'impresa è già tenuta a mettere a disposizione di ciascun UdD ai sensi dell'articolo 22 del TISG e che l'Autorità intende nei prossimi mesi sottoporre a consultazione proposte in tema di inottemperanza da parte degli operatori agli obblighi informativi inerenti alla disciplina del *settlement*. Altrimenti si potrebbe percorrere l'ipotesi che le suddette informazioni siano messe a disposizione del RdB direttamente dagli UdB.

44. Per contro l'*Opzione 2*, che appare di più facile implementazione dal momento che il RdB gestirebbe già quasi tutte le informazioni necessarie, sconta da un lato l'approssimazione connessa all'utilizzo dei dati forniti dall'impresa di distribuzione, riferiti al mese precedente, dall'altro il rischio della mancata comunicazione dei suddetti dati da parte della medesima impresa.
45. Da ultimo, il RdB deve sommare ai prelievi connessi ai *city gate* quelli dei punti nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete. Per questi si ritiene che l'UdB dovrebbe essere in grado di effettuare una previsione accurata sulla base di una maggiore conoscenza dei comportamenti del cliente finale; pertanto, si potrebbero mantenere le regole in vigore. Un'altra soluzione percorribile è quella di porre in capo al RdB il compito di assegnare ad inizio anno termico A un profilo di prelievo standard ad ogni cliente finale direttamente allacciato alla propria rete (eventualmente, sulla base di profili personalizzati elaborati dalla stessa e non limitandosi a considerare quelli disciplinati dal TISG che, peraltro, riguardano punti di riconsegna della rete di distribuzione), prevedendo altresì obblighi informativi nei confronti degli UdB interessati.

Q.2 Quale tra le due opzioni delineate in tema di allocazione provvisoria si ritiene preferibile? Spiegarne i motivi.

4 Cessazione del SdDT nei casi di clienti finali titolari di punti di riconsegna allacciati alla rete di trasporto per i quali sono identificati più UdB

46. Con particolare riferimento all'erogazione del SdDT/fornitura transitoria nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'articolo 5 della deliberazione 249/2012/R/eel prevede le tre seguenti condizioni per la cessazione del servizio:
- a) l'operazione di discatura del punto di riconsegna è andata a buon fine;
 - b) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto di un contratto di trasporto con un nuovo UdB, secondo le normali procedure previste dal codice di rete;
 - c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto.
47. Il medesimo articolo 5 prevede, tra l'altro, che l'impresa maggiore di trasporto anche su richiesta del fornitore transitorio², avvii le procedure di discatura del punto di riconsegna sulla rete di trasporto nella titolarità dei clienti finali, per i quali non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ovvero, pur sussistendo tali requisiti, ne sia impossibile l'attivazione, qualora:

² Il comma 11.1 della deliberazione 249/2012/R/gas prevede, tra l'altro, che nei casi di punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali, il fornitore transitorio applichi le condizioni previste nella Sezione II della medesima delibera.

- a) il cliente finale non paghi una fattura ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta;
 - b) siano decorsi 60 (sessanta) giorni dall'attivazione del servizio senza che il punto di riconsegna sia divenuto oggetto di un contratto di trasporto con un nuovo UdB.
48. La disciplina finora descritta risulta essere compatibile anche con le fattispecie di clienti finali titolari di punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto che hanno individuato, per le loro forniture, due o più UdB (di seguito: punti di riconsegna condivisi). In tali casi, tuttavia, appare opportuno meglio specificare le disposizioni inerenti alle procedure di discatura attualmente previste dal codice di rete.
49. Nello specifico, il paragrafo 3.2 del capitolo 6 del codice di rete prevede che, qualora un UdB richieda all'impresa di trasporto di interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un cliente finale attraverso l'operazione di discatura, nei casi diversi da cessazione di attività del cliente finale o di accordo tra utente e cliente medesimo, l'UdB dovrà presentare, all'atto della richiesta all'impresa di trasporto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal cliente finale. Inoltre, il codice di rete prevede espressamente che, nel caso di un punto di riconsegna condiviso:
- a) la richiesta di chiusura debba pervenire da tutti gli UdB presenti sul medesimo punto;
 - b) in mancanza della sopramenzionata richiesta da parte di tutti gli UdB presenti sul punto di riconsegna condiviso, l'impresa di trasporto non darà corso all'operazione di discatura.
50. Applicando tali disposizioni alla fattispecie in cui la discatura del punto avviene nell'ambito del SdDT/fornitura transitoria ai sensi del comma 5.3 della deliberazione n. 249/2012, può verificarsi il caso in cui gli altri UdB presenti sul punto condiviso non abbiano motivo, anche in virtù delle disposizioni previste dal contratto di fornitura sottoscritto col cliente finale, per presentare la richiesta di discatura.
51. Appare quindi necessario prevedere un'integrazione delle disposizioni previste dal codice di rete nei casi di punti di riconsegna condivisi per i quali è attivata l'erogazione del SdDT/fornitura transitoria stabilendo che, qualora la richiesta di discatura avanzata, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione n. 249/2012 dai sopramenzionati soggetti, non possa essere accolta in quanto uno o più UdB presenti sul punto condiviso non hanno presentato la richiesta, l'impresa di trasporto allochi le capacità in precedenza allocate per l'erogazione del SdDT/fornitura transitori, agli altri UdB presenti sul punto condiviso.
52. Al fine della ripartizione delle capacità tra gli utenti, l'impresa di trasporto utilizzerà la regola di allocazione da applicare al gas transitato, che gli UdB medesimi hanno comunicato, ai sensi del comma 3.43.3 del capitolo 9 del codice di rete, ovvero, in mancanza di tale regola, in proporzione al rispettivo programma del Giorno-gas.

<p>Q.3 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità al fine di completare la disciplina applicabile nei casi di mancata discatura di un punto di riconsegna condiviso?</p>

5 Ulteriori specificazioni in merito alla disciplina del SdDT

53. La deliberazione 249/2012/R/gas prevede che, in caso di attivazione del SdDT, l'impresa di trasporto applichi:

- a) ai clienti finali per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, le condizioni economiche di fornitura previste per il FUI medesimo;
- b) ai clienti finali, per i quali non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ovvero, pur sussistendo tali requisiti, ne sia impossibile l'attivazione, un prezzo giornaliero P_{DEFTg}^{cf} pari a:

$$P_{DEFTg}^{cf} = (P_{SBGg} + C_{Trasp_g} + COMM) * V_g$$

dove:

- P_{SBGg} è il prezzo di sbilanciamento giornaliero;
 - C_{Trasp_g} è la somma del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti relativo al punto uscita e del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo al punto di riconsegna, riproporzionati su base giornaliera e applicati ai prelievi giornalieri;
 - $COMM$ è un corrispettivo di commercializzazione fissato, a titolo di acconto, pari al corrispettivo di cui al comma 6.1, lettera a), del TIVG;
 - V_g è l'energia giornaliera erogata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna.
- c) agli UdD relativamente ai punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto, un prezzo giornaliero P_{DEFTg}^{ud} pari a:

$$P_{DEFTg}^{ud} = (P_{SBGg} + C_{Trasp_g} + COMM) * V_{REMIg}$$

dove:

- V_{REMIg} è l'energia giornaliera allocata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna della rete di trasporto;
- le altre variabili hanno il medesimo significato di cui alla lettera b)

54. La medesima deliberazione stabilisce inoltre che, in caso di fornitura transitoria, il fornitore applichi le condizioni economiche che avrebbe applicato l'impresa di trasporto per l'erogazione del SdDT, incrementate del corrispettivo $INA_{FT,CF}/INA_{FT,UdD}$, e considerando un livello della componente $COMM$ sulla base delle offerte effettuate nell'ambito delle procedure concorsuali.

55. Le condizioni economiche definite dalla deliberazione 249/2012/R/gas hanno la finalità, relativamente alla componente trasporto C_{Trasp_g} , di permettere la copertura dei costi di trasporto sostenuti per i prelievi relativi ai punti di riconsegna oggetto del SdDT/ fornitura transitoria, considerando tutte le componenti applicate su tali punti di riconsegna, comprese le componenti tariffarie aggiuntive. Tale obiettivo deve essere perseguito sia con riferimento alle componenti attualmente applicate che a quelle che potrebbero eventualmente essere introdotte in futuro.

56. Rispetto a questo aspetto risulta opportuno chiarire il contenuto della suddetta componente trasporto C_{Trasp_g} , relativamente al corrispettivo transitorio di misura CM^T e per le componenti tariffarie aggiuntive.

57. Il corrispettivo transitorio di misura CM^T , relativo alla remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, è applicato dalle medesime imprese alla capacità conferita nei punti di riconsegna agli utenti del trasporto³ e conseguentemente deve essere incluso nell'ambito della determinazione della componente trasporto C_{Trasp_g} .
58. Si devono altresì considerare le seguenti componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto attualmente definite dall'articolo 23 dell'RTTG⁴:
- la componente tariffaria GS_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
 - la componente tariffaria RE_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
 - la componente tariffaria SD , di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
59. Il medesimo articolo 23 dell'RTTD prevede altresì che:
- a partire dall'1 gennaio 2011, l'impresa di trasporto applichi agli UdB le componenti addizionali della tariffa di trasporto GS_T e RE_T ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali direttamente allacciati alle reti regionali di gasdotti;
 - a partire dall'1 gennaio 2012, l'impresa di trasporto applica la componente tariffaria SD ai quantitativi di gas riconsegnati all'UdB nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.
60. Le previsioni sopra riportate evidenziano come tali componenti addizionali⁵ debbano essere "passanti" nei confronti dei soggetti ai quali l'impresa di trasporto provvede a fatturarli: in altri termini, l'onere (ovvero lo sconto nel caso della componente di cui alla precedente lettera b.) di tali componenti dovrebbe ricadere:
- sui clienti finali direttamente allacciati alle reti regionali di gasdotti per quanto riguarda le componenti GS_T e RE_T
 - sull'UdD mediante la fatturazione da parte dell'UdB per farla successivamente ricadere sui clienti finali allacciati alle reti di distribuzione per quanto concerne la componente SD .
61. Rispetto a quanto sopra si intende quindi chiarire maggiormente quanto attualmente previsto nell'ambito della disciplina di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas in materia di prezzi applicati sia dall'impresa di trasporto sia da un eventuale fornitore transitorio appositamente individuato, ai clienti fruitori di tali servizi. In particolare, si intende chiarire come i corrispettivi relativi al servizio di trasporto debbano comprendere tutte

³ Tale corrispettivo introdotto dall'articolo 2 della deliberazione n. 184/09 è attualmente pari a 0,60030 €/anno/Smc/giorno.

⁴ Le ulteriori componenti tariffarie addizionali CV^I , CV^{FG} , CV^{OS} , φ e CV^{LIC} previste dall'articolo 23 del RTTG non vengono considerate in quanto comprese nel prezzo di sbilanciamento giornaliero fatturato ai clienti fruitori del SdDT/fornitura transitoria.

⁵ Attualmente le sopramenzionate componenti addizionali assumono i valori di seguito riportati:

- GS_T pari a 0.1135 c€/mc;
- RE_T pari a 0.6420 c€/mc;
- SD pari a 0.00 c€/mc.

le componenti tariffarie effettivamente pagate per fornire i punti di riconsegna oggetto del servizio, comprese le componenti tariffarie addizionali esistenti (ed eventualmente delle componenti che verranno introdotte in un futuro).